

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Avviso pubblico LA SCUOLA DEI QUARTIERI 2024 2025

FAQ - Risposte alle Domande Frequenti

Versione 2.0 del 25 ottobre 2024

MI4.4.11.2.a: Milano a 15 minuti - Innovazione Sociale

CUP B44H23000610007

A. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

A.1) Il requisito stabilito per le organizzazioni non profit di essere “costituiti da non più di tre anni” (art. 4) è legato all’anno di costituzione o alla data estesa (gg/mm)? Ad esempio, un ente costituito nel settembre 2021 può presentare un progetto?

Con riferimento all'art. 4 “Chi può candidarsi” dell'Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025”, per il rispetto del requisito posto in capo agli Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.lgs. 117/2017 o altri soggetti associativi senza scopo di lucro di essere “*costituiti da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda*” il calcolo è effettuato considerando la data di costituzione del soggetto proponente (giorno, mese, anno).

Pertanto, in merito all'esempio di un ente costituito nel settembre 2021, l’ente non è ammissibile in quanto ad oggi sono già trascorsi più di tre anni dalla costituzione.

A.2) La nostra associazione è stata costituita come associazione culturale nel 2019. Nel 2023 abbiamo modificato lo statuto e siamo diventati APS con relativa iscrizione al RUNTS. Possiamo considerarci costituiti da meno di 3 anni?

Con riferimento all’ art. 4 “Chi può candidarsi” dell'Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025”, per il rispetto del requisito posto in capo agli Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.lgs. 117/2017 o altri soggetti associativi senza scopo di lucro di essere “*costituiti da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda*”, precisiamo che, a parità di compagine sociale, il cambio della forma giuridica e/o la modifica di uno statuto non altera la storicità del soggetto giuridico, che deve comunque esser fatto risalire alla sua prima costituzione. Nel caso in specie il 2019.

Pertanto, l’APS non risulta ammissibile in quanto costituita da più di 3 anni.

A.3) Il requisito stabilito per le organizzazioni non profit di avere una sede o impegnarsi ad aprirla entro l’inizio della progettualità è vincolante nel senso che occorre disporre di una sede fisica da mettere a disposizione delle attività progettuali?

L'art. 5 “Requisiti per presentare la candidatura” dell’Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025” stabilisce che:

“(…) Le organizzazioni non profit, al momento di presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) - avere una sede nel territorio comunale o impegnarsi ad aprirne una entro la data di avvio delle attività”.

Si precisa che tale requisito, riferito ad organizzazioni già costituite, è soddisfatto dall’avere una sede operativa nel territorio del Comune di Milano, ma anche dall’avere la sola sede legale all’interno del citato Comune.

A.4) Un cittadino, singolarmente, può presentare una domanda di partecipazione all'Avviso?

L'art. 4 "Chi può candidarsi" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" prevede che:

"Possono presentare proposte progettuali:

a) "gruppi informali" composti da almeno due persone, senza limiti di età, nazionalità o titolo di studio; (...)".

Pertanto, per essere ammissibile come soggetto proponente, è necessario che il gruppo informale sia composto da almeno due persone.

A.5) Il "gruppo informale" può essere composto anche da persone residenti in Comuni diversi da Milano?

L'art. 5 "Requisiti per presentare la candidatura" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" stabilisce che:

"Tutti i componenti dei gruppi informali, al momento di presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia oppure essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadini di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea (...)"

Non risulta esserci alcun vincolo di residenza se non all'interno del territorio dello Stato Italiano.

Si segnala che le attività di progetto dovranno ogni caso svolgersi nel comune di Milano.

A.6) La nostra associazione può partecipare al bando anche se ha fatto parte della scorsa edizione?

L'art. 5 "Requisiti richiesti per presentare la candidatura" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" stabilisce che:

"(...) Le organizzazioni non profit, al momento di presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) non aver beneficiato di contributi sui precedenti Avvisi de "La Scuola dei Quartieri" (...)".

Pertanto, confermiamo l'esclusione di tutte le organizzazioni non profit che siano state destinatarie di contributi a valere sugli Avvisi "La Scuola dei Quartieri" #1, #2, #3 e REACT EU (oltre a quelle che saranno selezionate a valere sul presente Avviso).

B. MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

B.1) Posso inviare la candidatura via email ordinaria o via PEC?

A partire dal 23 ottobre 2024 la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere predisposta ed inoltrata esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma del Comune di Milano disponibile al link:

- [Modulo online per la candidatura di gruppi informali](#);
- [Modulo online per la candidatura di organizzazioni non profit](#).

Pertanto, non è possibile inviare la candidatura né via email ordinaria, né via posta elettronica certificata.

B.2) Ho inviato la domanda di partecipazione via PEC prima che il Comune di Milano mettesse a disposizione la piattaforma per le candidature online. Occorre ripresentare la candidatura utilizzando la nuova procedura?

La determinazione dirigenziale di approvazione della digitalizzazione delle candidature ha disposto l'esecutività del provvedimento dalla data di pubblicazione, pertanto NON è necessario ripresentare la domanda di partecipazione. La Commissione di valutazione che si riunirà per la seconda sessione di valutazione, terrà conto delle candidature presentate via PEC tra il 1° agosto 2024 e il 23 ottobre 2024.

C. TERMINI DI SCADENZA E VALUTAZIONE

C.1) Per partecipare alla seconda sessione di valutazione, entro quando occorre presentare la domanda di partecipazione al bando?

L'art. 13 "Modalità e termini di presentazione della candidatura" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" stabilisce che:

"Le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del presente Avviso, dalla data di pubblicazione fino al 30 giugno 2025. Le proposte progettuali saranno valutate attraverso sessioni periodiche di valutazione, sulla base della data di presentazione delle candidature e secondo il seguente calendario:

- *I SESSIONE, dal 1° agosto 2024, valuterà le candidature presentate entro luglio 2024;*
- *II SESSIONE, dal 1° gennaio 2025, valuterà le candidature presentata da agosto a dicembre 2024;*
- *III SESSIONE, dal 1° luglio 2025, valuterà le candidature presentate da gennaio a giugno 2025 (...)"*.

Ne risulta pertanto che, per partecipare alla II sessione di valutazione, occorre presentare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2024.

C.2) Quali sono i tempi tecnici per ricevere l'esito del processo di valutazione e selezione delle candidature presentate entro il 31 dicembre 2024?

L'art. 15 "Valutazione di merito" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei quartieri 2024 2025" stabilisce che:

"(...) Ciascuna sessione di valutazione si concluderà entro 60 (sessanta) giorni. Al termine della selezione verrà stilata e approvata con atto dirigenziale la graduatoria finale delle candidature presentate che comprenderà:

- a) l'elenco dei progetti approvati e finanziati;
- b) l'elenco dei progetti approvati ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili;
- c) l'elenco dei progetti non approvati per il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- d) l'elenco dei progetti non valutati per mancato superamento dell'istruttoria formale. (...)"

Pertanto, gli esiti della seconda sessione di valutazione delle candidature saranno resi noti entro il 1° marzo 2025.

D. LA COSTITUZIONE DI NUOVE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

D.1) Siamo un gruppo non costituito che si occupa di diversi progetti per la valorizzazione dei giovani creativi: in risposta all'Avviso, stiamo presentando un progetto tra gli altri che seguiamo, sul quale vorremmo focalizzarci durante il prossimo anno. Nonostante il finanziamento verrebbe richiesto su di un solo progetto, il gruppo che si va a costituire seguirà poi anche altre attività. Va bene per l'eventuale costituzione di un ente futuro, o l'ente che si va a creare deve essere strettamente legato al progetto che si presenta?

Per quanto concerne le attività dell'ente che costituirete, non è necessario esse siano esclusivamente quelle inerenti al progetto eventualmente selezionato a valere sull'Avviso "La Scuola dei Quartieri 2024 2025". Tuttavia, si precisa che le sole attività/spese rendicontabili ed ammissibili ai fini del rimborso a valere sull'Avviso stesso, saranno quelle inerenti tale progetto.

D.2) Quanto è vincolante la dichiarazione circa la tipologia di ente che si vuole costituire a partire dal gruppo informale che presenta la domanda di partecipazione al bando? Non essendo esperti, non sapremmo definire ad oggi una realtà ideale definitiva per noi.

L'art. 10 "Servizi di accompagnamento" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" prevede che:

"I soggetti selezionati, oltre al contributo, riceveranno servizi di formazione e affiancamento personalizzato durante l'intera durata del progetto. Nella prima fase, compresa tra la pubblicazione della graduatoria e l'avvio del progetto, l'accompagnamento riguarderà: (...)

- a) *la scelta della forma giuridica da adottare (...)"*.

Nel caso in cui il progetto dovesse essere selezionato, prima della stipula della Convenzione di Sovvenzione, sono previste attività di supporto da parte degli esperti messi a disposizione all'interno del servizio di accompagnamento, che avranno ad oggetto la descrizione delle caratteristiche delle diverse forme ammissibili e degli adempimenti necessari per la costituzione del nuovo ente. L'indicazione inserita in domanda di partecipazione circa la tipologia di ente che si andrà a creare risulta indicativa e non vincolante.

D.3) Per partecipare al bando come gruppi informali è prevista la presenza minima di due persone, tuttavia per la costituzione di un Ente del Terzo Settore serve come minimo la presenza di tre soggetti. Che tipologia di organizzazione non profit è possibile creare in due persone?

L'art. 5 “Requisiti richiesti per presentare la candidatura” dell'Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025” stabilisce che:

“(...) I gruppi informali, qualora selezionati, dovranno costituire un nuovo soggetto giuridico qualificabile come:

- *Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.lgs. 117/2017 e s.m.i. (es. Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017 e s.m.i.);*
- *altro soggetto associativo senza scopo di lucro (es. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e ricreative). (...)”.*

I gruppi informali composti da due soli individui possono costituire un'associazione che rientri in questa seconda categoria, per le quali non è obbligatoria iscrizione al RUNTS.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 10 “Servizi di accompagnamento” dell'Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025” prevede che:

“I soggetti selezionati, oltre al contributo, riceveranno servizi di formazione e affiancamento personalizzato durante l'intera durata del progetto. Nella prima fase, compresa tra la pubblicazione della graduatoria e l'avvio del progetto, l'accompagnamento riguarderà: (...)

- a) *la scelta della forma giuridica da adottare (...)”.*

Nel caso in cui il progetto dovesse essere selezionato, prima della stipula della Convenzione di Sovvenzione, sono previste attività di supporto da parte degli esperti messi a disposizione all'interno del servizio di accompagnamento, che avranno ad oggetto la descrizione delle caratteristiche delle diverse forme ammissibili e degli adempimenti necessari per la costituzione del nuovo ente.

E. IL PIANO DEI COSTI

E.1) Per la compilazione del Piano dei Costi, non sapendo con certezza la tipologia di ente che eventualmente costituiranno, come scegliamo se inserire le risorse che lavorano al progetto nell'ambito del personale interno o esterno?

Per quanto concerne i costi del personale, si suggerisce di fare una stima sulla base delle ipotesi che al momento vi sembrano più plausibili. Nel caso in cui il progetto dovesse essere selezionato, prima della stipula della Convenzione di Sovvenzione, è comunque prevista una revisione del Piano dei Costi presentato in fase di domanda con il supporto degli esperti del servizio di accompagnamento.

L'art. 10 “Servizi di accompagnamento” dell'Avviso pubblico “La Scuola dei Quartieri 2024 2025” prevede infatti che:

“I soggetti selezionati, oltre al contributo, riceveranno servizi di formazione e affiancamento personalizzato durante l'intera durata del progetto. Nella prima fase, compresa tra la pubblicazione della graduatoria e l'avvio del progetto, l'accompagnamento riguarderà: (...)

- b) *il Piano dei costi (...)”.*

E.2) Quanto è vincolante il Piano dei Costi che presentiamo in sede di candidatura? Potremo poi modificare le voci di costo inserite?

Il Piano dei Costi presentato in fase di domanda di partecipazione potrà essere oggetto di revisione con il supporto degli esperti del servizio di accompagnamento.

Il Piano dei costi allegato alla proposta dovrà in ogni caso essere coerente con la descrizione del progetto che si intende realizzare e con le voci di costo ammissibili.

E.3) È possibile prevedere l'acquisto di un software?

L'acquisto di un software in quanto costo di investimento, non rientra nelle voci di costo ammissibili. Potrebbe invece essere ammissibile sotto forma di abbonamento (licenza d'uso).

E.4) È possibile contribuire per la quota parte di cofinanziamento privato con contribuzioni *in kind*, ovvero risorse di cui si dispone già?

L'art. 12 "Spese non ammissibili" dell'Avviso pubblico "La Scuola dei Quartieri 2024 2025" stabilisce che:

"Nell'ambito del presente Avviso, non sono ammissibili (...) i contributi in natura".

Pertanto, non risulta possibile esporre costi relativi ad attività o materiale non supportati da fatture o da documenti avente forza probatoria equivalente e per i quali non sussistono pagamenti, ovvero movimentazioni di denaro in relazione al progetto finanziato e al suo periodo di realizzazione (a titolo puramente esemplificativo fornitura di beni di consumo e/o servizi, spazi, prestazioni, attività di volontariato).